



COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO

Provincia di Padova – c.a.p. 35010

Vicolo Bembo

www.comune.sangiorgioinbosco.pd.it

Codice Fiscale 00682280284



Medaglia d'argento
al merito civile

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR . 123

OGGETTO: Individuazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata ai sensi dell'art. 13 della L.R. 14/2017 recante disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche alla L.R. 11/2004.

L'anno duemiladiciassette, addì ventidue del mese di agosto, alle ore 17:00 nella Residenza comunale, si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi e termini di legge.

All'appello risultano:

		Presenti/Assenti
Miatello Renato	- Sindaco	Presente
Stocco Manuela	- Vice Sindaco	Assente
Miotti Fabio	- Assessore	Presente
Pettenuzzo Nicola	- Assessore	Presente
Frison Loreta	- Assessore	Assente

Il Sig. Miatello Renato, nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Partecipa alla seduta il Sig. Filippin dott. Primelio Augusto, Vice Segretario del Comune.

Oggetto: Individuazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata ai sensi dell'art. 13 della L.R. 14/2017 recante disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche alla L.R. 11/2004.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

che la legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 avente ad oggetto *“Disposizioni per il contenimento del consumo del suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”*, è entrata in vigore in data 24.06.2017, giusta pubblicazione sul BUR Veneto n. 56 del 9.06.2017 e promuove un processo di revisione sostanziale della disciplina urbanistica;

che la Regione Veneto, con la su richiamata legge, ritiene (*all'art. 1 – Principi generali*) il suolo *“essere una risorsa limitata e non rinnovabile, bene comune di fondamentale importanza per la qualità della vita delle generazioni attuali e future, per la salvaguardia della salute, per l'equilibrio ambientale e per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola finalizzata non solo all'alimentazione ma anche ad una insostituibile funzione di salvaguardia del territorio”*;

che La Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 3, comma 2 lettera a) della Legge regionale n. 14/2017, stabilirà entro centottanta (180) giorni dall'entrata in vigore della legge, la quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale, in coerenza con l'obiettivo comunitario di azzerarlo entro il 2050, oltre alla sua ripartizione per ambiti comunali o sovracomunali omogenei, sulla base delle informazioni disponibili in sede e di quelle fornite dai comuni;

che i Comuni, ai sensi dell'articolo 13, comma 10 della legge in parola, entro diciotto (18) mesi dalla data di pubblicazione sul BUR del provvedimento della Giunta regionale di cui sopra, dovranno approvare una variante di adeguamento allo strumento urbanistico generale (PRG/PI o PAT), secondo le procedure semplificate di cui all'articolo 14 della medesima legge, trasmettendone poi copia integrale alla Regione Veneto;

che in ottemperanza alle disposizioni recate dall'art. 4 *“Misure di programmazione e di controllo sul contenimento del consumo del suolo”*, e dalla nota datata 26 giugno 2017, prot. n. 248436 della Direzione Pianificazione Territoriale della Regione Veneto, acquisita agli atti dell'Ente in pari data con prot. n. 8878, i comuni del Veneto sono stati invitati, come primo adempimento, a compilare una scheda informativa, allegata alla suddetta nota, quale Allegato A della legge, finalizzata a fornire parte delle informazioni territoriali utili all'emanazione del provvedimento di Giunta Regionale ed a trasmetterla entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della stessa, ovvero entro il giorno 25 agosto 2017, unitamente ai seguenti due allegati:

- la scheda informativa;
- elaborato che attesta la perimetrazione degli ambiti di *“urbanizzazione consolidata”*, ai sensi dell'art. 13, comma 9;

Ciò premesso;

Visto che l'art. 2 della citata L.R. 14/2017, al comma 1, lettera e), definisce gli ambiti di urbanizzazione consolidata nel seguente modo *“l'insieme delle parti del territorio già edificato, comprensivo delle aree intercluse o di completamento destinate dallo strumento urbanistico alla trasformazione insediativa, delle dotazioni di aree pubbliche per servizi e attrezzature collettive, delle infrastrutture e delle viabilità già attuate, o in fase di attuazione, nonché le parti del territorio oggetto di un piano urbanistico attuativo approvato e i nuclei insediativi in zona agricola. Tali ambiti di urbanizzazione consolidata non coincidono necessariamente con quelli individuati dal piano di assetto del territorio (PAT), ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera o), della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11”*.

Visto che l'art. 13 *“Disposizioni transitorie”* della legge regionale succitata, al comma 9, così dispone: *“Gli ambiti di urbanizzazione consolidata, di cui all'articolo 2, comma 1 lettera e), sono individuati con provvedimento della giunta o del consiglio comunale e sono trasmessi in Regione entro il termine*

previsto dal comma 5 dell'articolo 4. I comuni, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico generale ai sensi del comma 10 confermano o rettificano detti ambiti”.

Dato atto che il tema della ricognizione degli ambiti di urbanizzazione consolidata rispetto agli strumenti urbanistici vigenti, rientra, come anche prospettato anche dalla Regione, nella attribuzione della Giunta Comunale, non costituendo un atto di pianificazione urbanistica ex novo, né variazione di quelli vigenti;

Dato atto che ai sensi dell'art. 13, co. 2, della L.R. 14/2017, fino all'emanazione del provvedimento della Giunta Regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), “sono consentiti gli interventi negli ambiti ineditati nella misura del 30 per cento della capacità edificatoria complessivamente assegnata dal Piano di assetto del territorio di cui all'articolo 13 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 o, per i comuni che non ne sono ancora dotati, dal Piano regolatore generale e, comunque, non oltre la capacità massima assegnata.”;

Visti gli elaborati predisposti dal responsabile della 2^a Area Edilizia privata, urbanistica e ambiente, in ottemperanza alle norme succitate, allegati alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, di seguito elencati:

1. *Scheda informativa* (rif. art. 4, co. 5, L.R. 14/2017);
2. *Tav. 1 – Elaborato ricognitivo perimetrazione ambiti di “urbanizzazione consolidata”*;

Ricordato che:

- il Comune di San Giorgio in Bosco ha adottato il PAT con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 05.04.2014, e lo stesso ha conseguito l'approvazione della Commissione Regionale VAS-VINCA, la validazione del Quadro Conoscitivo, il parere favorevole dell'unità periferica del Genio Civile in ordine alla valutazione di compatibilità idraulica, nonché la approvazione della Conferenza di Servizi Decisoria ex art. 15. co. 6 della L.R. 11/04, tenutasi il 13/01/2015;

- con Decreto del Presidente della Provincia n. 30 del 1.04.2016, è stata ratificata l'approvazione del PAT disposta dalla Conferenza dei Servizi decisoria del 13.01.2016, e che il richiamato Decreto provinciale è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 37 del 22.04.2016, pertanto il PAT è divenuto efficace in data 07.05.2016;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, la presente proposta di deliberazione non necessita del Parere in ordine alla Regolarità Contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica reso a norma dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi palesi,

D E L I B E R A

1. **di approvare** la planimetria redatta dal responsabile della 2^a Area edilizia privata, urbanistica e tutela dell'ambiente, individuante, ai sensi dell'art. 13, co. 9 della L.R. 14/2017, gli *Ambiti di Urbanizzazione Consolidata del territorio comunale*, che allegata sub A, fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, precisando che la stessa è in formato digitale PDF e SHAPE secondo le istruzioni regionali;
2. **di prendere atto** della *Scheda Informativa, ex art. 4, comma 5, L.R. 14/2017* (formato .PDF/A e .xls) contenente le informazioni e i dati territoriali del Comune, predisposta dal competente responsabile del Servizio 2^a Area, edilizia privata, urbanistica e ambiente, allegata sub B) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
3. **di partecipare** la presente deliberazione alla Regione Veneto, in ottemperanza a quanto stabilito dalle disposizioni contenute nella legge regionale n. 14/2017;
4. **di demandare** al competente responsabile del servizio 2^a Area edilizia privata, urbanistica e ambiente, i conseguenti adempimenti, compresi quelli ex art. 39 del D.Lgs. 33/2013 e succ. modificazioni;

5. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N° 267, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.

OGGETTO: Individuazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata ai sensi dell'art. 13 della L.R. 14/2017 recante disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche alla L.R. 11/2004.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

Lì, 22-08-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to BERGAMIN MAURIZIO

DELIBERAZIONE DI G.C.

adottata nella seduta del 22-08-2017

N. 123

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Miatello Renato

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Filippin dott. Primelio Augusto

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. 817 Reg. Pubbl.

La presente deliberazione ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009 è inserita all'albo pretorio on line di questo Comune ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

- Comunicata al Prefetto, in applicazione dell'art. 135 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Lì, 25-08-2017

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Filippin dott. Primelio Augusto

La presente copia è conforme all'originale

Lì, 25-08-2017

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Filippin dott. Primelio Augusto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- Si certifica che la presente deliberazione, inserita a norma di legge all'albo pretorio on line di questo Comune, senza riportare, rilievi o denunce di illegittimità, è divenuta esecutiva il 05-09-2017

Lì,

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Filippin dott. Primelio Augusto
